

Ordinanza

**concernente il trasporto e la sepoltura di cadaveri
presentanti pericolo di contagio come anche il trasporto
di cadaveri in provenienza dall'estero e a destinazione
di quest'ultimo**

del 17 giugno 1974

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 e 38 capoverso 1 della legge federale del 1° dicembre 1970¹
per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo,

ordina:

1 Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Campo d'applicazione

Soggiaciano alle disposizioni della presente ordinanza:

- a. il trasporto e la sepoltura in Svizzera di cadaveri presentanti un pericolo di contagio;
- b. il trasporto di tutti i cadaveri di provenienza dall'estero in Svizzera o attraverso la Svizzera e a destinazione dell'estero.

Art. 2 Definizioni

¹ Per cadavere, giusta la presente ordinanza, s'intendono le spoglie di una persona decessa, escluse le ceneri.

² Per cadavere presentante pericolo di contagio, giusta la presente ordinanza, si intende il cadavere di una persona che, al momento del decesso, soffriva di una delle malattie seguenti: colera, febbre tifoidea, peste, vaiolo, tifo esantematico, carbonchio, rabbia. Nondimeno, il medico ufficiale competente e autorizzato ad applicare le disposizioni della presente ordinanza ove lo ritenga necessario, anche per altre malattie trasmissibili.

³ Per sepoltura, giusta la presente ordinanza, s'intende l'inumazione o la cremazione di un cadavere.

⁴ Per trasporto, giusta la presente ordinanza, s'intende lo spostamento di un cadavere, posto in bara, dal luogo del decesso o d'esumazione al luogo di sepoltura.

2 Trasporto in Svizzera di cadaveri presentanti pericolo di contagio

Art. 3 Pericolo di contagio. Autorizzazione di trasporto

¹ Nel caso di trasporto di cadavere presentante pericolo di contagio, il medico curante o quello che ha accertato il decesso deve comunicare senza indugio al medico cantonale competente del luogo del decesso l'esistenza di una malattia contagiosa giusta l'articolo 2 capoverso 2.

² Un cadavere presentante pericolo di contagio può essere trasportato soltanto in virtù di un'autorizzazione del medico cantonale.

Art. 4 Messa in bara. Genere della bara

¹ Un cadavere presentante pericolo di contagio dev'essere messo in bara senza indugio in presenza di un medico, dopo l'accertamento medico del decesso.

² Il cadavere deve essere avvolto in un lenzuolo ben imbevuto di soluzione disinfettante e deposto nella bara.

³ La bara dev'essere in legno tenero, dello spessore di 3 cm, fabbricata solidamente e ben stagna. Il legno e il prodotto che garantisce la tenuta stagna devono essere facilmente scomponibili. Sul fondo della bara va cosparsa una strato di circa 5 cm di sostanza assorbente (segatura, torba, polvere di carbone di legna, paglia di legna) ben impregnato di soluzione disinfettante.

Art. 5 Trasporto

¹ Il trasporto dev'essere eseguito il più presto possibile, senza interruzione né trasbordi ingiustificati.

² Il mittente di un cadavere presentante pericolo di contagio deve avvisare tempestivamente il destinatario e l'autorità responsabile della sepoltura nel luogo dove quest'ultima è fatta.

³ Se il cadavere è trasportato mediante mezzo di trasporto pubblico, il destinatario deve far in modo che subito dopo l'arrivo sia eseguito il trasbordo mediante veicolo mortuario dal luogo d'arrivo a quello della sepoltura.

Art. 6 Trasporto ferroviario

Le disposizioni che seguono sono applicabili al trasporto di cadaveri mediante ferrovia:

- a. la bara dev'essere trasportata in un carro chiuso, a meno che essa rimanga custodita in una vettura mortuaria chiusa;
- b. possono essere trasportati con la bara soltanto oggetti come corone, cuscini di fiori, ecc.

Art. 7 Trasporto stradale

Salvo per i luoghi inaccessibili ai veicoli mortuari, il trasporto di cadaveri per strada dev'essere fatto mediante tali veicoli. È applicabile l'articolo 6 lettera *b*.

Art. 8 Trasporto aereo

È vietato il trasporto aereo all'interno del Paese di un cadavere presentante pericolo di contagio. L'Ufficio federale della sanità pubblica² può autorizzare eccezioni in casi giustificati.

3 **Sepoltura ed esumazione in Svizzera di cadaveri presentanti pericolo di contagio****Art. 9** Cambiamento di bara

La bara non deve più essere aperta prima della sepoltura salvo che la salma debba essere trasferita in un'altra bara per la cremazione. Per tale scopo occorre l'autorizzazione del medico ufficiale competente.

Art. 10 Cerimonia funebre

Su decisione del medico cantonale, eventuali adunanze e cerimonie funebri all'atto della sepoltura devono essere limitate o vietate.

Art. 11 Dichiarazione e indicazione del pericolo di contagio

¹ Prima della sepoltura, il medico ufficiale competente deve avvertire, circa il pericolo di contagio che presenta il cadavere, l'autorità di polizia mortuaria del luogo di sepoltura.

² L'autorità di polizia mortuaria deve indicare chiaramente nel proprio registro l'esistenza di un pericolo di contagio da parte del cadavere nel caso di un'eventuale esumazione successiva.

Art. 12 Esumazione

¹ L'esumazione per la traslazione di un cadavere presentante pericolo di contagio è ammessa soltanto con l'autorizzazione del medico cantonale e il più presto trascorso che sia un anno dopo l'inumazione. Restano riservate le disposizioni dell'autorità incaricate delle indagini penali.

² L'esumazione dev'essere effettuata in presenza di un rappresentante della polizia mortuaria.

³ L'articolo 4 capoversi 2 e 3 s'applica per analogia.

² Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 13 Protezione contro il contagio

Il personale incaricato della sepoltura o dell'esumazione di un cadavere presentante pericolo di contagio deve osservare tutte le misure precauzionali necessarie per impedire il contagio.

Art. 14 Diritto cantonale

Le disposizioni cantonali concernenti la sepoltura non devono essere contrarie alle presenti disposizioni.

4 **Trasporto di cadaveri provenienti dall'estero in Svizzera o attraverso quest'ultima e a destinazione dell'estero****41** **Trasporto dall'estero in Svizzera o attraverso quest'ultima****Art. 15** Convenzioni internazionali. Carta di passo per cadavere

¹ Il trasporto di cadaveri dall'estero in Svizzera o attraverso la Svizzera avviene conformemente alle convenzioni internazionali sul trasporto di cadaveri cui la Svizzera partecipa.

² Il disciplinamento previsto negli articoli 1 a 11 della convenzione internazionale del 10 febbraio 1937³ concernente il trasporto dei cadaveri è applicabile ai trasporti dei cadaveri provenienti dai Paesi con i quali la Svizzera non ha concluso una convenzione giusta il capoverso 1. In tali casi, la carta di passo per cadaveri prescritta nell'articolo 1 di tale convenzione è allestita dall'autorità competente del Paese di partenza e deve essere vidimata dalla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera in detto Paese; quest'ultima rappresentanza può parimente allestire la carta di passo.

³ Se la sepoltura deve avvenire in Svizzera, la carta di passo per cadavere può esser vidimata soltanto dietro presentazione di un'autorizzazione di sepoltura rilasciata dall'autorità di polizia mortuaria del Comune dove ha luogo la sepoltura.

⁴ Il controllo delle carte di passo per i cadaveri importati in Svizzera o in transito da quest'ultima incombe agli uffici doganali; ove si tratti di un'importazione, il controllo incombe inoltre alla competente autorità di polizia mortuaria. In casi dubbi, gli uffici doganali chiedono istruzioni a quest'ultima autorità.

³ RS 0.818.61. Vedi anche l'Acc. del 26 ott. 1973 sulla traslazione delle salme (RS 0.818.62).

42 Trasporto a destinazione dell'estero

Art. 16 Convenzioni internazionali. Carte di passo per cadaveri

¹ Il trasporto di cadaveri a destinazione dell'estero avviene conformemente alle convenzioni internazionali sul trasporto di cadaveri, cui la Svizzera partecipa.

² Nel caso di trasporti di cadaveri a destinazione di Paesi o attraverso i Paesi con i quali non esiste una convenzione speciale, occorre inoltre l'autorizzazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare oppure una carta di passo per cadavere rilasciata dalla loro autorità competente.

³ I servizi ufficiali, designati dai Cantoni e la cui lista è pubblicata dall'Ufficio federale della sanità pubblica, sono competenti per rilasciare le carte di passo per cadaveri. Tali servizi possono riscuotere all'uopo una tassa di cancelleria.

Art. 17 Imbalsamatura

¹ Se il Paese di destinazione lo prescrive, il cadavere sarà imbalsamato.

² Un cadavere presentante pericolo di contagio può essere imbalsamato soltanto con il consenso del medico ufficiale competente.

³ L'imbalsamatura può essere praticata unicamente dagli istituti autorizzati dal medico cantonale e disponenti di personale specialmente formato.

43 Trasporto nel traffico frontaliero immediato

Art. 18

Nei luoghi in cui il trasporto di cadaveri nel traffico frontaliero immediato avviene con una certa regolarità tra la Svizzera e uno Stato limitrofo con il quale non è stato concluso un accordo in merito, è ammesso l'impiego di una bara semplice se le autorità locali dei due Stati hanno convenuto in tal modo, sempre che tali convenzioni siano state approvate dal Dipartimento federale dell'interno.

5 Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione del diritto anteriore

È abrogato il regolamento del 6 ottobre 1891⁴ sul trasporto di cadaveri.

⁴ [CS 4 416; RU 1959 2098, 1963 380]

Art. 20⁵**Art. 21** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1974.

⁵ Abrogato dal n. 12 dell'all. dell'O del 30 gen. 1991 sull'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RS **172.068**).

*Allegato***Carta di passo per cadavere**

Rinchiuso nel feretro secondo le prescrizioni legali il corpo di

.....
Cognome, nome, professione, anno di nascita del defunto; (per fanciulli condizione dei genitori)

decesso il giorno 20 a
luogo del decesso

di
causa del decesso

deve essere trasportato
indicazione del mezzo di trasporto

da per la via di
luogo di partenza via da percorrersi

a dove dev'essere inumato.
luogo di destinazione

Il trasporto del cadavere essendo stato concesso, si pregano tutte le autorità delle regioni per il cui territorio esso deve passare, di lasciarlo proseguire liberamente e senza ostacoli.

....., 20

Designazione dell'autorità

Firma

